

# Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC

*FAQ aggiornate al 25 maggio 2015*

**1. Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un'unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, come si applicano le disposizioni in materia di connessione previste dall'articolo 8 del TISSPC?**

Nel caso in cui, a partire da un impianto di produzione e un'unità di consumo già esistenti e ciascuno caratterizzati da un proprio punto di connessione alle reti pubbliche, venga costituito un nuovo ASSPC attraverso la realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi, il produttore e il cliente potrebbero decidere di:

- dismettere uno dei punti di connessione esistenti;
- mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti.

In entrambi i casi occorre presentare una richiesta di adeguamento di una connessione esistente secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi 8.6 e 8.1, lettera b), del TISSPC. Tale richiesta deve essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale (di seguito: gestore di rete principale)<sup>1</sup>. Più in dettaglio:

- a) qualora il produttore e il cliente finale decidano di dismettere uno dei punti di connessione esistenti utilizzando solo l'altro punto di connessione esistente, ferma restando la necessità di inserire nella richiesta di modifica della connessione le informazioni previste dall'articolo 8, comma 8.6, del TISSPC, si applicano:
- solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito ai soli prelievi di energia elettrica relativi all'unità di consumo;
  - solo le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC qualora si mantenga in operatività il punto di connessione precedentemente riferito alle sole immissioni di energia elettrica relative all'impianto di produzione;
- b) qualora il produttore e il cliente finale decidano di mantenere attivi entrambi i punti di connessione già esistenti, fatta salva la fattibilità tecnica verificata a cura dei gestori delle reti su cui insistono i predetti punti di connessione, trova applicazione il solo corrispettivo per l'ottenimento del preventivo previsto dal TICA riferito alla più elevata tra le potenze in immissione richieste per i vari punti di connessione. Il preventivo viene emesso dal gestore di rete principale, applicando contestualmente:
- le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TICA per la richiesta di adeguamento in immissione della connessione già esistente in prelievo relativa all'unità di consumo;
  - le condizioni procedurali, tecniche ed economiche previste dal TIC per la richiesta di adeguamento in prelievo della connessione già esistente in immissione relativa all'impianto di produzione.

Qualora vi siano più punti di connessione che interessano reti elettriche di diversi gestori di rete, il gestore di rete principale, a seguito della richiesta di connessione, attiva la procedura di coordinamento, per il tramite dei canali di comunicazione già esistenti, finalizzata alla definizione di un unico preventivo in cui vengono evidenziati separatamente le attività afferenti a ciascun punto di connessione e i relativi corrispettivi per la connessione. Tale preventivo

---

<sup>1</sup> Si veda al riguardo la definizione di punto di connessione principale prevista dall'articolo 9 del TISSPC.

viene trasmesso al richiedente da parte del gestore di rete principale. Il richiedente invia la comunicazione di accettazione del preventivo al gestore di rete principale, allegando copia dell'avvenuto pagamento, ai singoli gestori di rete di competenza, delle quote dei relativi corrispettivi per la connessione previsti nel preventivo.

A seguito dell'accettazione del preventivo, il gestore di rete principale comunica agli altri gestori di rete l'avvenuta accettazione del preventivo e trasmette i riferimenti del richiedente. Da questo momento le pratiche di connessione proseguono in modo indipendente, a cura dei rispettivi gestori di rete.

**2. Da quale data decorre l'obbligo in capo alle imprese distributrici di erogare gli indennizzi automatici per ritardi nell'effettuazione delle prestazioni previste dall'articolo 7, comma 7.8bis, e dall'articolo 10, comma 10.6bis, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) come modificato dalla deliberazione 578/2013/R/eel?**

Le imprese distributrici sono tenute a erogare gli indennizzi automatici nel caso di ritardi relativi alle:

- prestazioni previste dall'articolo 7, comma 7.8bis, del TICA;
- prestazioni previste dall'articolo 10, comma 10.6bis, del TICA,

qualora i predetti ritardi si siano verificati successivamente al 1 gennaio 2015 e comunque a seguito della messa a disposizione da parte di Terna S.p.A. delle modalità di registrazione sul sistema GAUDÌ delle informazioni previste dai medesimi commi 7.8bis e 10.6bis del TICA e dell'aggiornamento del sistema GAUDÌ ai fini della loro implementazione.

**3. È obbligatorio installare sempre il misuratore dell'energia elettrica prodotta previsto dalla deliberazione n. 88/07 nel caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2014?**

Sì. Come previsto dall'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TISSPC, in caso di nuovi ASSPC entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2014 è obbligatorio installare il misuratore dell'energia elettrica prodotta secondo le disposizioni previste dall'Allegato A bis alla deliberazione n. 88/07.

**4. Ai fini della costituzione di un SEU l'impianto di produzione, l'unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi devono essere installati nella stessa particella catastale?**

No. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, lettera bb), del TISSPC in merito alla definizione di "piena disponibilità di un'area", ai fini della costituzione di un SEU l'impianto di produzione, l'unità di consumo e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi possono essere realizzati all'interno di un'area composta anche da più particelle catastali contigue e senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi; tale area, come previsto dall'articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell'unità di consumo facente parte del SEU e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

**5. Nel caso in cui in relazione ad un determinato ASSPC il produttore sia diverso dal cliente finale e quest'ultimo si incarica dell'acquisto di tutta l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, la cessione dal cliente al produttore dell'energia elettrica prelevata per i servizi ausiliari dell'impianto di produzione si configura come vendita da parte del cliente finale al produttore?**

No. In tali casi non si effettua alcuna distinzione, dal punto di vista regolatorio, tra l'energia elettrica prelevata per i consumi del cliente finale e l'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto di un produttore terzo. Quest'ultima quantità di energia elettrica sarà attribuita dal cliente finale al proprio produttore nell'ambito del libero contratto stipulato tra cliente finale e produttore; contratto che non è oggetto di regolazione da parte dell'Autorità.

6. **L'articolo 26, comma 26.1, del TISSPC prevede che i SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che appartengono ad un unico gruppo societario, possono essere ricompresi nei SEESEU-B purché, entro il 31 luglio 2015, tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico cliente finale e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. A tal fine, il medesimo comma 26.1 del TISSPC prevede che, per gli anni successivi al 2015, trovano applicazione modalità analoghe a quelle previste dall'Articolo 16. Come viene rilasciata la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per tali applicazioni?**

In tali casi la condizione di cogenerazione ad alto rendimento, nel senso e per le finalità del TISSP, viene verificata per l'anno 2015 esclusivamente sulla base delle valutazioni preliminari di impianto cogenerativo ad alto rendimento.

Il riferimento all'articolo 16 del TISSPC per gli anni successivi al 2015 implica che, per l'anno 2016, la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo TISSPC, sia ancora rilasciata dal GSE facendo riferimento ai dati di esercizio a consuntivo del 2015 o alle valutazioni preliminari di impianto cogenerativo ad alto rendimento a seconda che le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio rispettivamente prima del secondo semestre 2015 o nel secondo semestre 2015. In particolare:

- a) nel caso in cui le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio nel secondo semestre 2015, anche per il 2016 la qualifica di SEESEU si baserà sulla valutazione preliminare di impianto cogenerativo ad alto rendimento. Questa qualifica, in relazione al solo anno 2016, è provvisoria e deve essere successivamente verificata sulla base dei dati a consuntivo del medesimo anno 2016 (pertanto i dati a consuntivo 2016 saranno utilizzati per confermare la qualifica di impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento in relazione al 2016, sia per rilasciare la medesima qualifica in relazione all'anno 2017);
- b) nel caso in cui le modifiche apportate agli impianti di produzione per renderli cogenerativi ad alto rendimento siano entrate in esercizio prima del secondo semestre 2015, per il 2016 la qualifica di impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento si baserà sui dati di esercizio a consuntivo del 2015. Questa qualifica è definitiva e non deve essere verificata sulla base di ulteriori dati a consuntivo. Qualora alla luce dei dati a consuntivo 2015 l'impianto di produzione non sia qualificato come impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento, la qualifica di SEESEU-B per l'anno 2016 non viene concessa e pertanto l'ASSPC in cui è presente il predetto impianto verrà qualificato per il 2016 come ASE/ASAP e ad esso verrà applicata la regolazione prevista dai commi 12.8 e 12.9 del TISSPC. In relazione al 2015, invece, il predetto ASSPC continuerà ad essere trattato ai fini regolatori come un SEESEU-C.

A partire dall'anno 2017, la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento viene rilasciata dal GSE, anche per le finalità di cui al TISSPC, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente.

7. **Possono essere presenti più produttori e/o più clienti finali nello stesso ASSPC?**

Nel caso dei SEU, SEESEU-A e SEESEU-B, ferme restando le altre condizioni necessarie per ottenere la rispettiva qualifica, può essere presente un solo produttore e un solo cliente finale,

indipendentemente dalle titolarità degli impianti di produzione e delle unità di consumo; peraltro nel caso dei SEU e dei SEESEU-B, è richiesta la presenza di un'unica unità di consumo.

Nel caso dei SEESEU-C, ferme restando le altre condizioni necessarie per ottenere la qualifica, è possibile la presenza di:

- uno o più produttori diversi;
- uno o più clienti finali diversi appartenenti ad un unico gruppo societario.

Ai fini della ricomprensione dei SEESEU-C nei SEESEU-B, entro il 31 luglio 2015:

- tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico produttore;
- tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale.

Si evidenzia che la qualifica di SEESEU-C è valida fino al 31 dicembre 2015. Dall'1 gennaio 2016 i SEESEU-C che non sono stati ricompresi nei SEESEU-B vengono ricompresi, in funzione della propria configurazione, negli ASAP/ASE o nelle reti private.

**8. È possibile connettere alla rete pubblica impianti di produzione o unità di consumo di terzi per il tramite delle linee private di un ASSPC (impianti di produzione o unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica)?**

In generale è possibile accedere alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private, purché tale soluzione sia realizzata con il consenso e/o su indicazione del gestore di rete concessionario in quel territorio, nonché con il consenso del gestore delle linee private che si vogliono utilizzare per l'accesso alla rete pubblica. In tali casistiche, le utenze che accedono alla rete pubblica per il tramite di linee o reti private sono clienti virtualmente connessi alla rete pubblica e pertanto l'energia elettrica prelevata e/o immessa dai predetti impianti di produzione e/o unità di consumo è come se fosse prelevata e/o immessa direttamente dalla/nella rete pubblica.

In particolare:

- a) nel caso di nuova connessione, il richiedente deve presentare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario nel territorio, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o di una unità di consumo), specificando nella richiesta:
  - che si vorrebbero utilizzare le infrastrutture private (linee o reti elettriche) già esistenti;
  - la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione.Sarà poi il gestore di rete concessionario a valutare la fattibilità di tale soluzione di connessione in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva (che, quindi, potrebbe prevedere una connessione diretta alla rete pubblica);
- b) nel caso di un impianto di produzione o di un'unità di consumo esistenti, già connessi tramite linee elettriche private ad altri impianti di produzione e consumo, e facenti parte di una configurazione impiantistica catalogabile fra gli SSPC o le reti private, al fine di usufruire direttamente del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione e partecipare direttamente al mercato elettrico, è necessario inoltrare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una unità di consumo), specificando nella richiesta:
  - che esiste già, di fatto, una connessione alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (linee o reti elettriche) presenti, pur non essendo utenti registrati come virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (significa che, in relazione alle unità di consumo o all'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, non sussistono contratti di trasporto e dispacciamento e quindi tali utenze non sono singolarmente censite nel sistema elettrico, essendo indirettamente incluse nei contratti relativi al punto di connessione principale alla rete pubblica esistente);

- la volontà di usufruire della connessione alla rete pubblica per il tramite di linee elettriche private (o, in alternativa, la volontà di disporre di una nuova connessione dedicata);
- la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione (non necessario qualora si decida di richiedere una nuova connessione dedicata).

Il gestore di rete concessionario valuta la pratica verificando, qualora richiesto, la possibilità di mantenere la soluzione di connessione per il tramite di una infrastruttura privata in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e provvede a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva. A tal fine, qualora la soluzione per la connessione definitiva preveda la connessione diretta alla rete pubblica, al fine di evitare periodi di disalimentazione delle utenze oggetto della richiesta, il gestore di rete concessionario provvede a gestire transitoriamente le predette utenze come utenze virtualmente connesse alla rete pubblica per il tramite della connessione esistente.

Qualora la soluzione per la connessione preveda l'utilizzo di linee elettriche private, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle linee elettriche private per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tali casistiche, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell'ASSPC con la rete pubblica (identificati dai codici identificativi POD di cui all'articolo 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale dell'ASSPC alla rete pubblica (sono i punti di connessione all'ASSPC degli impianti di produzione o delle unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l'attributo "virtuale". Ciò si rende necessario per permettere una separata identificazione nei flussi informativi verso Terna e GSE finalizzati all'implementazione della deliberazione 578/2013/R/eel.

Per completare il contenuto della presente FAQ, si veda anche la FAQ n. 9.

## **9. Quali attività sono propedeutiche alla presentazione della richiesta di qualifica al GSE?**

In generale, la richiesta di qualifica al GSE deve essere presentata soltanto nel caso in cui si voglia richiedere la qualifica di SEU o di SEEU (A, B o C). Tale richiesta deve essere presentata solo successivamente all'entrata in esercizio dell'ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE. Al fine del rilascio della qualifica, il GSE verifica il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel.

Pertanto, soprattutto nel caso degli ASSPC esistenti, è importante che il produttore e il cliente finale procedano, prima di presentare la richiesta al GSE, a rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni della predetta deliberazione. In particolare:

- a) il produttore deve essere intestatario dell'officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, ecc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate;
- b) il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete pubblica dell'ASSPC, ad eccezione dei punti di connessione di cui all'articolo 18 del TISSPC. Nel caso in cui, infatti, l'ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di una connessione di emergenza per morosità di cui all'articolo 18 del TISSPC, il punto di connessione di emergenza deve essere intestato al produttore. Qualora l'ASSPC presenti uno o più punti di connessione alla rete pubblica, diversi da quelli di cui all'articolo 18 del TISSPC, intestati a soggetti diversi, è necessario volturare la titolarità dei predetti punti al cliente finale;
- c) tutti gli impianti di produzione presenti nell'ASSPC devono essere registrati nel sistema GAUDÌ. Pertanto, qualora i dati registrati sul sistema GAUDÌ relativi agli impianti di produzione rientranti nell'ASSPC non siano aggiornati, è necessario procedere al loro

aggiornamento. In caso contrario, il procedimento di qualifica non potrà essere concluso positivamente;

- d) il regolamento di esercizio deve essere redatto nel rispetto della deliberazione 578/2013/R/eel e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l'ASSPC (produttore e cliente finale). Qualora tale regolamento sia stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/eel e non sia ad essa conforme, è necessario aggiornarlo;
- e) in presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più unità di consumo e più impianti di produzione e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEESEU o di SEU, coerentemente con quanto previsto dall'articolo, 26 comma 26.2, del TISSPC, è possibile limitare la qualifica di SEESEU o SEU ad una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica. In tali casi, è necessario che le unità di consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall'ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica (si veda al riguardo la precedente FAQ n. 8, lettera b)). A tal fine il gestore di rete concessionario è tenuto:
  - i. ad adeguare/sostituire/installare o a richiedere l'adeguamento/sostituzione/installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il soggetto responsabile di ciascuna delle attività in cui si suddivide il servizio di misura ai sensi della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell'ASSPC<sup>2</sup>;
  - ii. a modificare gli algoritmi di misura e gli allegati 5 al Contratto di dispacciamento relativi alle utenze che hanno richiesto la connessione alla rete pubblica, nonché all'ASSPC come identificato a seguito delle richieste di connessione avanzate per le predette utenze;
  - iii. a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private (ciò poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale alla rete pubblica. Tali punti per le finalità della deliberazione 578/2013/R/eel sono chiamati POD "virtuali");
  - iv. ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze;
- f) in presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo (si veda al riguardo quanto previsto dal TISSPC ed in particolare dall'articolo 23 del predetto provvedimento) gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse unità di consumo facenti parte dell'ASSPC. A tal fine il gestore di rete procede:
  - i. a censire le singole unità di consumo definendo, per ciascuna di esse, un'anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC e rilasciando per ciascuna di esse un codice identificativo univoco (codice identificativo delle UC<sub>interne</sub>) definito secondo quanto stabilito da Terna nelle disposizioni redatte e approvate ai sensi dei commi 22.6 e 22.7 del TISSPC;
  - ii. ad adeguare/sostituire/installare su ciascun punto di connessione delle UC<sub>interne</sub> alle linee private dell'ASSPC le apparecchiature di misura finalizzate a rilevare i consumi di ciascuna delle predette UC, qualora, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10, 12, 14 e 23 del TISSPC, si renda necessaria la misura dell'energia elettrica consumata da ciascuna UC<sub>interna</sub><sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Si veda, allo scopo, la regolazione vigente in materia di misura, ivi inclusa la parte attinente alla realizzazione, a cura del richiedente, dell'alloggiamento delle apparecchiature di misura.

- g) occorre verificare che l'area sulla quale sorge l'ASSPC e i singoli elementi che caratterizzano l'ASSPC siano correttamente accatastati (si veda al riguardo, in particolare quanto previsto dal TISSPC in relazione alla definizione di unità di consumo e in relazione al vincolo di unicità e contiguità dell'area su cui sorge un SEU o un SEESEU-B).

**10. In quali casi è possibile realizzare un SEU o un SEESEU-B all'interno di un'area su cui sorge un condominio ovvero un consorzio ovvero una cooperativa?**

Un condominio, un consorzio, una cooperativa sono rispettivamente un insieme di condòmini, di consorziati o di soci; pertanto in tali casi si è in presenza di una molteplicità di clienti finali (nel caso del condominio, ad esempio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli condòmini più l'unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi condominiali; nel caso di un consorzio vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari nella disponibilità dei singoli consorziati più l'unità di consumo relativa ai servizi comuni o servizi consortili; etc.). Affinché possa realizzarsi quindi un SEU o un SEESEU-B è necessario realizzare una configurazione in cui vi sia un unico cliente finale (ad esempio: il singolo condòmino o l'utenza dei servizi condominiali) e un unico produttore. Inoltre devono essere rispettate altre tre condizioni:

1. un'unica unità di consumo (si veda la definizione di unità di consumo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), del TISSPC);
2. impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e di potenza massima complessiva non superiore a 20 MW;
3. l'area su cui sorge la configurazione deve essere unica, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi; tale area, come previsto dall'articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell'unità di consumo facente parte del SEU/SEESEU-B e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. Tale condizione si ritiene garantita anche qualora il collegamento elettrico privato fra gli impianti di produzione e l'unità di consumo che costituiscono il SEU/SEESEU-B sia realizzato su aree comuni del condominio o del consorzio o della cooperativa, sempre che il cliente finale e il produttore sia un condòmino ovvero un socio del consorzio o della cooperativa. In tali casi, infatti, si può ritenere che il cliente finale, in quanto condòmino o socio, abbia la disponibilità delle predette aree. Resta ferma la necessità che il predetto collegamento privato sia ad uso esclusivo dei due soggetti costituenti il SEU/SEESEU-B; qualora infatti vi fossero ulteriori unità di consumo o di produzione connesse per il tramite del predetto collegamento privato, fatti salvi i casi in cui esse siano utenze della rete pubblica (vedasi FAQ n. 8 e n. 9), ci si troverebbe nella casistica di una rete privata e non di un ASSPC.

**11. Un ASSPC che per un determinato anno  $n$  ottiene la qualifica di SEU o SEESEU solo per una parte dell'anno, è tenuto al versamento degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica prodotta e consumata in sito in relazione al periodo in cui non è qualificato come SEU o SEESEU? Con quali modalità?**

Per il periodo in cui l'ASSPC risulta in esercizio, ma è privo della qualifica di SEU/SEESEU, il produttore presente nell'ASSPC ovvero, nei casi di cui all'articolo 23 del TISSPC, il cliente finale titolare dei POD è tenuto al versamento degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica prodotta e consumata all'interno dell'ASSPC. A tal fine il predetto soggetto dovrà seguire le modalità previste dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) per il versamento dei predetti oneri.

**12. Cosa si intende per contiguità delle particelle catastali che compongono un'area nel caso di SEU e SEESEU-B?**


Nel caso di SEU e SEESEU-B la configurazione composta da unità di consumo, impianti di produzione e collegamento privato tra unità di consumo e impianti di produzione deve insistere su

un'unica area. Come precisato nella FAQ n. 5, l'unicità dell'area può essere garantita anche tramite la presenza di più particelle catastali contigue, purché tutte nella proprietà o piena disponibilità del cliente finale. A tal fine due particelle si ritengono contigue se, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, sono tra loro confinanti. Al riguardo si riportano di seguito alcuni esempi atti a chiarire il predetto concetto.

In Figura 1 è raffigurata una mappa catastale con diverse particelle. In particolare, nel caso in cui l'impianto di produzione sia realizzato sulla particella 22, l'unità di consumo sulla particella 30 ed il collegamento privato attraversa la particella 21, affinché ci sia unicità dell'area è necessario che le particelle 21, 22 e 30 (particelle contigue) siano nella piena disponibilità del cliente finale. Analogamente si ritiene che le particelle 15 e 30 siano tra loro contigue in quanto separate dalla sola strada, così come le particelle 21 e 31 sono da ritenersi contigue. Sulla base dello stesso criterio:

- le particelle 23 e 3 sono contigue;
- le particelle 22 e 3 non sono particelle contigue;
- le particelle 30 e 16 sono da ritenersi contigue;
- le particelle 30 e 20 non sono contigue in quanto la retta che approssima il confine della particella 30 non incontra il confine della particella 20.

Chiaramente nel caso in cui l'area su cui sorge il SEU/SESEU-B fosse costituita dalle particelle 30, 16 e 20 il vincolo della contiguità sarebbe rispettato e quindi, in presenza anche della piena disponibilità delle particelle 16, 20 e 30, il vincolo relativo all'unicità dell'area sarebbe rispettato.



*Figura 1*

**13. In presenza di un ASSPC che accede al regime di scambio sul posto, caratterizzato da un impianto di produzione in assetto cogenerativo e un'unità di consumo cosa succede qualora per un determinato anno  $n$  l'impianto non soddisfi i criteri per ottenere la qualifica di CAR?**

Nel caso in cui un ASSPC con un impianto in assetto cogenerativo accede allo scambio sul posto l'ottenimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) è condizione necessaria al fine del riconoscimento dei benefici connessi con lo scambio sul posto. In particolare i predetti benefici sono:

- a) riconoscimento da parte del GSE al soggetto responsabile dello scambio sul posto del prodotto fra il corrispettivo unitario di scambio forfettario ( $CU_{SF}$ ) e il minimo fra l'energia elettrica prelevata dalla rete e l'energia elettrica immessa in rete (energia elettrica scambiata con la rete);



- b) accesso ai benefici di cui godono i SEU in relazione all'energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che tale energia sia transitata sulla rete pubblica.

Pertanto, qualora per un dato anno  $n$  la verifica a consuntivo sulla qualifica CAR dovesse dare esito negativo, verrebbero meno anche i benefici connessi. In particolare:

- in relazione ai benefici di cui alla precedente lettera a), essi non verrebbero riconosciuti in relazione all'anno  $n$  di competenza. Per tale anno, quindi il GSE procederà a riconoscere al soggetto responsabile esclusivamente i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica immessa in rete, al netto dei corrispettivi amministrativi per la gestione dello scambio sul posto;
- in relazione ai benefici di cui alla precedente lettera b), invece, coerentemente con quanto previsto dal TISSPC, tali benefici non verrebbero riconosciuti in relazione all'anno  $n+1$  di competenza. Nell'anno  $n$  il produttore, in relazione all'energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che sia transitata sulla rete pubblica, sarà esonerato dal pagamento degli oneri generali di sistema, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/14<sup>3</sup>; nell'anno  $n+1$  il produttore, in relazione all'energia elettrica prodotta e consumata in loco senza che sia transitata sulla rete pubblica, dovrà procedere, secondo modalità definite da Cassa Conguaglio per il Settore elettrico (CCSE), al versamento dei relativi oneri generali di sistema.

**14. Qualora in un ASSPC, qualificato come SEU/SEESEU-B e caratterizzato dalla presenza di un impianto in assetto cogenerativo ad alto rendimento, in un dato periodo  $\alpha$  (uno o più anni consecutivi) si sia proceduto al fermo dell'impianto di generazione, in relazione al primo anno, successivo al periodo  $\alpha$  di fermo impianto, in cui il predetto impianto ricomincia a produrre energia elettrica, quali condizioni dovrebbero essere rispettate per riconseguire la qualifica di SEU/SEESEU-B?**

Qualora ricorrano le predette circostanze, l'ASSPC, in relazione al primo anno di produzione di energia elettrica successivo al periodo  $\alpha$  di fermo impianto, viene qualificato come SEU/SEESEU-B applicando quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del TISSPC ed ipotizzando che l'anno in cui l'impianto in assetto cogenerativo ricomincia a produrre sia equiparato all'anno di entrata in esercizio del predetto impianto (per tali casistiche la verifica preliminare non deve essere svolta qualora fosse stata già effettuata in passato a parità di impianto). Per le predette finalità il soggetto referente dell'ASSPC dovrà presentare al GSE idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto fermo impianto per il predetto periodo  $\alpha$ .

**15. In presenza di un ASSPC per il quale, ai sensi dell'articolo 10 del TISSPC, è necessario disporre dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e/o consumata, cosa succede qualora il produttore, nei casi in cui è responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta non procede ad ottemperare agli obblighi di installazione, sostituzione o adeguamento delle apparecchiature di misura previsti dal medesimo articolo 10, ovvero il produttore e/o il cliente finale mettano in atto delle condotte che ostacolano o impediscano al responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta o consumata e/o al responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata di svolgere e completare le attività propedeutiche alla corretta applicazione di quanto previsto dal TISSPC ed in particolare di quanto previsto all'articolo 10 e 23 del TISSPC?**

In tali casi, il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, consumata, immessa e prelevata, accertata la presenza di ostacoli al completamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura previste dal TISSPC, invia una comunicazione scritta al soggetto referente dell'ASSPC e al titolare dei POD afferenti all'ASSPC

<sup>3</sup> Si veda al riguardo quanto previsto dall'Autorità con la deliberazione 609/2014/R/eel di attuazione dell'articolo 24 del decreto legge 91/14.

evidenziando le criticità riscontrate ed evidenziando che qualora tali criticità non venissero superate entro 60 giorni, provvederà a segnalarle all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico e al GSE, per i seguiti di competenza, fino alla revoca della qualifica di SEU/SEEU ovvero alla disconnessione dalla rete.

**16. In quali casistiche è possibile realizzare un ASSPC all'interno di una rete privata?**

In generale affinché possa essere realizzato un ASSPC, fermo restando il sussistere delle altre condizioni previste dalla definizione relative alle diverse tipologie di ASSPC (SEU, SEEU, ASE, ASAP), è necessario che gli impianti di produzione e le unità di consumo siano connessi tra loro e alla rete elettrica (sia essa una rete pubblica o privata) tramite un collegamento diretto che deve essere ad uso esclusivo dei soli soggetti costituenti l'ASSPC. Tale collegamento non può essere condiviso da ulteriori utenti diversi dai soggetti costituenti l'ASSPC, ferma restando la casistica in cui tale collegamento viene utilizzato da Terna o da una impresa distributrice per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica (si veda ad esempio il caso di utenze della rete pubblica connesse fisicamente ad una linea privata).

Pertanto una o più utenze della rete privata possono costituire un ASSPC:

- qualora esse siano connesse tra loro mediante un collegamento privato, non condiviso da altri utenti della rete privata;
- qualora, pur utilizzando le linee della rete privata, tutte le altre utenze non ricomprese all'interno dell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica (di fatto tale soluzione determina la trasformazione della rete privata in linea privata e fa sì che tutte le utenze ad essa connesse non ricomprese nell'ASSPC diventino utenze della rete pubblica tramite la presentazione di una richiesta di connessione al gestore di rete concessionario competente - si veda quanto già detto al riguardo nelle FAQ 8 e 9).

**17. Nei casi in cui il gestore di rete concessionario competente sul territorio utilizzi le linee private di un ASSPC per connettere utenze della rete pubblica, qualora sia necessario definire algoritmi di misura basati su dati orari, è possibile utilizzare misuratori orari in luogo di quelli previsti dal TISSPC al fine di stabilire quale sia il prelievo effettivo delle predette utenze e quale sia il prelievo effettivo dell'ASSPC?**

In tali casistiche, al fine di procedere ad una corretta contabilizzazione dell'energia prodotta e consumata all'interno dell'ASSPC senza che essa sia transitata dalla rete pubblica e quindi ad una corretta fatturazione degli oneri generali di sistema, si ritiene necessario installare misuratori orari, nonché trattare a livello orario i relativi dati di misura, sia in relazione alle utenze della rete pubblica, sia in relazione alle diverse utenze dell'ASSPC. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di rete concessionario, qualora responsabile dell'attività di installazione e misurazione, e del soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica di applicare ai diversi utenti i corrispettivi previsti dal TIME in relazione alla particolare tipologia di utenza anche nei casi in cui, sulla base della presente FAQ, sia richiesta l'installazione di un misuratore che rilevi e tratti le misure a livello orario in luogo di un misuratore monorario o per fasce.

**18. In quali casi, in presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, non è necessario richiedere la qualifica di SEU o di SEEU?**

Nei casi in cui viene erogato il servizio di scambio sul posto per tutta l'energia elettrica immessa in rete non è necessario richiedere al GSE la qualifica di SEU o di SEEU. Il medesimo GSE classifica il sistema in via automatica come SSP-A se la potenza complessiva degli impianti non supera i 20 kW e i predetti impianti risultano alimentati da fonti rinnovabili, oppure come SSP-B in tutti gli altri casi. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 91/14:

- nel caso di SSP-A, all'energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l'alimentazione dei servizi ausiliari non si applica il 5% del valore unitario dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
- invece nel caso di SSP-B, all'energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l'alimentazione dei servizi ausiliari si applica il 5% del valore unitario dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.

Nei casi in cui vi sia un impianto unicamente destinato alla produzione di energia elettrica (ed eventualmente anche termica) in assenza di consumi diversi da quelli afferenti ai servizi ausiliari, non è possibile richiedere al GSE la qualifica di SEU o di SEESEU. Tale configurazione non rientra tra i sistemi semplici di produzione e consumo, ma è classificata come pura produzione di energia elettrica. I servizi ausiliari dell'impianto di produzione di energia elettrica non richiedono l'individuazione di una unità di consumo. Nel caso degli impianti di pura produzione di energia elettrica, all'energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica e consumata per l'alimentazione dei servizi ausiliari non si applica nemmeno il 5% del valore unitario dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al decreto legge 91/14.